



COMUNE DI CATANIA
Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di
Progetti di Riqualificazione Urbana e
Transizione Green – Sport”

CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CONDUZIONE ED
USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
“STADIO ANGELO MASSIMINO” CIG 984131915B

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
(articoli 164 e ss. d.lgs. n. 50/2016)

Il presente documento, ai sensi degli articoli 164 e seguenti d.lgs. n. 50/2016, contiene le norme relative alla disciplina delle modalità di svolgimento e di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, relative all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "Stadio Angelo Massimino". CIG 984131915B

ART. 1 – OGGETTO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi del "Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali" (approvato con deliberazione di C.C. n. 26 dell'11.03.2010) ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25 agosto 2022 avente ad oggetto "Esternalizzazione della conduzione, gestione ed uso a terzi dello Stadio Angelo Massimino", questo Comune intende affidare a terzi in concessione il servizio di gestione, conduzione ed uso del complesso sportivo comunale denominato "Stadio Angelo Massimino", sito a Catania, in Piazza Spedini.

2. Il servizio di gestione, conduzione ed uso dell'impianto sportivo comunale "Stadio Angelo Massimino" dovrà garantire per tutta la durata della concessione la destinazione d'uso della struttura e l'utilizzo pubblico della stessa, quale complesso polisportivo principalmente destinato alle attività della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e alle attività della International Association of Athletics Federations (IAAF). Il concessionario, nel Programma di gestione e conduzione del complesso polisportivo, dovrà prevedere e garantire alle condizioni economiche di mercato il suo utilizzo in via prioritaria per le gare ufficiali, le amichevoli e gli allenamenti alla squadra cittadina di calcio di più alto rango nei campionati professionistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalle relative leghe.

3. Il concessionario, pertanto, assume su di sé il rischio operativo connesso alla gestione del servizio. Le condizioni del rapporto concessorio e gli oneri a carico del concessionario sono specificati nello schema di contratto.

4. In particolare, il concessionario sarà tenuto a gestire l'impianto sportivo nel rispetto del "Programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo" contenuto nella propria Offerta Tecnica e al rispetto delle clausole contenute nello schema di contratto.

5. Il concessionario dovrà sostenere tutte le spese riferite alle utenze (ad esempio: gas, acqua e luce elettrica), previa voltura e, ove tecnicamente possibile, separazione di tutti i contatori e contratti di fornitura esistenti e/o da realizzare, che sono relativi alle parti del complesso polisportivo oggetto della concessione. In alternativa e comunque nelle more delle anzidette attività di voltura e separazione degli impianti esistenti, il concessionario deve provvedere al pagamento delle forniture esistenti con diritto di richiedere a tutti i soggetti terzi che ne beneficiano il pagamento delle rispettive quote di competenza nelle forme da concordare con quest'ultimi.

Il concessionario altresì dovrà provvedere al pagamento delle tasse correlate alla gestione del servizio (ad esempio: pagamento della tassa sui rifiuti – TARI con possibilità di concordare con l'Amministrazione le modalità di adempimento dell'obbligo secondo le forme alternative che sono previste dal regolamento comunale sulla TARI).

6. Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, per 10 (dieci) anni è complessivamente pari ad € 16.370.468,00 (euro sedicimilionitrecentosettantamilaquattrocentosessantotto/00), IVA esclusa, pari al fatturato totale del concessionario per tutta la durata della concessione, quale corrispettivo dei servizi che ne formano oggetto.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Le aree, i locali e le strutture comunali del complesso polisportivo "Stadio Angelo Massimino" la cui gestione è affidata in concessione sono esclusivamente quelle individuate e descritte nelle planimetrie e nella relazione allegate al presente documento di gara.
2. Le aree, i locali e le strutture comunali del complesso polisportivo "Stadio Angelo Massimino" non ricomprese tra quelle affidate in concessione rimangono nella piena e libera disponibilità dell'Amministrazione e dei soggetti autorizzati alla loro gestione e utilizzo.
3. I locali e le strutture comunali del complesso polisportivo "Stadio Angelo Massimino" affidate in gestione ad altri soggetti alla data di pubblicazione della presente gara, e pertanto non ricomprese tra quelle che sono affidate in concessione, al termine degli anzidetti affidamenti potranno essere affidate al concessionario nel corso del rapporto di concessione previa idonea negoziazione con l'Amministrazione.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), decorrenti a far data dalla consegna del complesso polisportivo.
2. La concessione è prorogabile per altri anni 10 (dieci), alle condizioni stabilite nello schema di contratto. È esclusa la proroga tacita.
3. La durata massima della concessione è pari ad anni 20 (venti).
4. Alla scadenza della concessione, qualora non siano ancora concluse le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo concessionario, l'Amministrazione si riserva di prorogare la concessione ai sensi dell'art.106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario. In tal caso il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto ad assicurare il servizio che forma oggetto della concessione fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

ART. 4 – SUBCONCESSIONE

1. Tutte le attività di gestione dovranno essere svolte dal concessionario, con propria organizzazione e nel rispetto della normativa vigente, ad eccezione dei casi in cui, secondo quanto di seguito previsto, è ammesso l'affidamento a terzi in subconcessione di specifiche attività complementari di natura commerciale.
2. Il concessionario, in presenza dei necessari presupposti di legge, può organizzare anche attività complementari di bar, ristorazione, benessere psico/fisico, ricreative, culturali e del tempo libero, nella piena osservanza della normativa di settore. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività commerciali dovranno essere acquisite direttamente dal gestore. Dette autorizzazioni opereranno limitatamente al periodo di durata della concessione. Esse, inoltre, non sono trasferibili, inerendo ad attività complementari e strumentali all'oggetto della concessione.
3. Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto la vendita di prodotti per il *merchandising*, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Il concessionario dovrà esporre il listino prezzi dei servizi e dei prodotti offerti all'interno dell'impianto sportivo in concessione. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi all'esercizio delle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo.
5. Tali attività commerciali complementari possono essere curate direttamente dal concessionario o affidate a terzi in subconcessione nel rispetto dei principi e delle norme sull'evidenza pubblica.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ivi comprese le società sportive professionistiche.
2. Possono partecipare, altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 38/2021, le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che svolgono attività sportiva compatibile con la destinazione dell'impianto sportivo.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.
4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
7. In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 possono eseguire la gestione con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 5 che alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta:
 - a) requisiti di carattere generale:
 - Non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dalle medesime norme;
 - Non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. n. 165/2001.
 - b) requisiti di idoneità professionale:
 - per le imprese iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con quelle oggetto della concessione;
 - per le cooperative e i consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del d.lgs. n. 220/2002, e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
 - per le società sportive professionistiche: affiliazione alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio);
 - per le associazioni e società sportive dilettantistiche: iscrizione al registro del CONI ed affiliazione alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio);
 - per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione

Sportiva: riconoscimento del CONI;

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera e), del d.lgs. n. 50/2016, nonché dai consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- fatturato minimo annuo – riferito ad un esercizio ricompreso negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio dell'attività del concorrente – pari o superiore al valore medio annuo della concessione per cui si concorre, di euro 1.637.047,00 (unmilionesecentotrentasettezeroquarantasette/00), al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. Il fatturato minimo è richiesto in considerazione della necessità di garantire che il gestore sia in possesso di una solidità finanziaria che gli consenta di assicurare la corretta esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
- fatturato minimo annuo per servizi di gestione immobiliare – riferito ad un esercizio ricompreso negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio dell'attività del concorrente – pari almeno al 10% del valore medio annuo della concessione per cui si concorre, pari ad euro 163.704,00 (centosessantatresettecentoquattro/00, al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale;
- idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, in relazione all'importo complessivo della concessione oggetto di affidamento, da comprovare mediante una dichiarazione rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

In caso di partecipazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti:

- i requisiti di capacità economica e finanziaria relativi al fatturato di cui ai precedenti punti dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o consorzio;

il requisito di capacità economica e finanziaria delle referenze bancarie di cui al precedente punto dovrà essere prodotto cumulativamente dal raggruppamento o consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto.

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- aver effettuato servizi di gestione immobiliare per almeno un anno, nell'ultimo triennio, per Pubbliche Amministrazioni o privati;

In caso di partecipazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, il requisito di capacità tecniche e professionali di cui al precedente punto dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto.

2. Al presente articolo si applica altresì la disciplina prevista art. 86 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e art. 3 del DPR 445/2000.

ART. 7 - AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. n. 50/2016, per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui all'art. 6, lettere c) e d), l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente

dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'Amministrazione che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'operatore economico e i soggetti ausiliari sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto di concessione.

ART. 8 – SOPRALLUOGO

1. Al fine di consentire ai concorrenti di formulare una offerta consapevole e maggiormente aderente alle necessità dei servizi oggetto della concessione, e quindi acquisire una esatta conoscenza di tutte le caratteristiche e dello stato di conservazione degli spazi da gestire e mantenere, è obbligatorio, a pena di esclusione, la presa visione di tutte le strutture e gli spazi oggetto della presente concessione da parte di un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti il sopralluogo sarà effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, riunendi o consorziandi, munito della delega di tutti i membri della formazione plurisoggettiva, o da soggetto diverso, sempre munito della delega di tutti i ridetti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando, aggregando o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
3. Il sopralluogo potrà essere concordato, previo appuntamento, con il RUP – Dott.ssa Concetta Sirna, che rilascerà apposita attestazione da inserire fra la documentazione amministrativa.

ART. 9 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La gara in oggetto verrà espletata mediante procedura aperta e in modalità telematica attraverso la piattaforma "Net4market", reperibile al seguente link: **https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunedicatania**.
2. Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità indicate nel documento allegato "Disciplinare telematico" (allegato B) e caricare, nelle rispettive buste telematiche, la documentazione di cui all'art. 10, in formato pdf (all'interno di cartelle .zip) e firmata digitalmente (formato P7M) dal legale rappresentante del soggetto istante. La predetta documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 17 luglio 2023. Non sarà possibile inoltrare istanze oltre tale termine. Il concorrente, nella propria area dedicata, può predisporre e caricare i documenti richiesti. L'offerta si intende presentata solo dopo aver cliccato sulla funzione "conferma offerta", come specificato dal Disciplinare telematico.
3. Saranno escluse le offerte presentate con modalità diverse da quelle previste nel comma 2, prive di firma digitale e/o prive della documentazione richiesta, fatta salva l'applicazione dei principi relativi all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Saranno parimenti escluse le offerte in cui la documentazione afferente ad una delle sezioni di cui all'art. 8 sia erroneamente inserita in altra sezione. Saranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA

1. Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, l'istante dovrà caricare sulla piattaforma, nella sezione di pertinenza, la documentazione di seguito indicata:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta "Documentazione Amministrativa" deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già formalizzato o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti o consorziandi in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito o di consorzio ordinario costituendo;
- b) Garanzia provvisoria di cui all'art. 15 del presente disciplinare;
- c) Ricevuta di pagamento del contributo ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il versamento di € 220,00 dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell'ANAC, riportando causale e CIG. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo ANAC costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara;
- d) Copia del certificato camerale e/o dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si ricavano le finalità del concorrente e le caratteristiche della propria struttura organizzativa;
- e) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, in cui dichiarare anche il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, sottoscritto con firma digitale (come da modello allegato);
- f) Le idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria;
- g) DGUE - Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE". Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come di seguito descritto.
NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.
- In caso di partecipazione in raggruppamento, avalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.
- h) Dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritte con firma digitale (come da modello allegato);
- i) Modulo di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto con firma digitale.
- j) Attestazione di presa visione dei luoghi

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, secondo i principi di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.

2. OFFERTA TECNICA

1. Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella sezione denominata a sistema "Documentazione tecnica", la seguente documentazione: **PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO**, contenente in modo analitico, chiaro e univoco i seguenti distinti elementi:

- 1) Piano delle attività di conduzione, custodia e manutenzione del complesso polisportivo;
- 2) Profili organizzativi e composizione del concorrente;
- 3) Piano di programmazione sportiva;
- 4) Proposte migliorative del complesso polisportivo;

Il concorrente in particolare dovrà descrivere in modo dettagliato:

1.a) le modalità organizzative dei servizi di gestione e conduzione del complesso polisportivo, che dovranno essere improntate a garantire una offerta indifferenziata al pubblico secondo criteri di trasparenza ed imparzialità;

1.b) le modalità di esecuzione delle attività di pulizia e custodia dei beni concessi e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati durante l'intero periodo della concessione;

1.c) le modalità organizzative finalizzate all'adozione di pronte misure di presidio e sicurezza in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

2.a) la struttura organizzativa e operativa del concorrente e del personale che il concorrente intende impiegare per la gestione dei servizi oggetto della concessione;

3.a) le attività sportive e quelle non sportive complementari alle prime (sociali, didattiche, ricreative, culturali e del tempo libero) che il concorrente intende promuovere all'interno del complesso polisportivo;

3.b) il calendario di sviluppo annuale delle attività programmate e la previsione delle tariffe che saranno applicate ai terzi e le modalità con cui le tariffe saranno comunicate e condivise con l'Amministrazione comunale onde garantire la destinazione pubblicitaria dei beni concessi;

4.a) la fornitura delle attrezzature e/o degli arredi ulteriori a quelli già installati e in dotazione alle aree concesse oppure sostitutivi di quelli esistenti ma vetusti, in quanto siano necessari per il buon svolgimento del servizio programmato e senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione al termine della concessione;

4.b) le proposte migliorative del complesso polisportivo dal punto di vista tecnico-qualitativo delle strutture e degli impianti esistenti, tra esse è compresa la facoltà del concessionario di effettuare lavori di riqualificazione di aree e beni di pertinenza dell'impianto sportivo per svolgere attività complementari coerenti a quelle principali oggetto del Programma di gestione e conduzione.

N.B. Per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di nuove opere o migliorie, il Concessionario deve munirsi, oltre all'autorizzazione del Comune, anche delle autorizzazioni necessarie per adempiere a quanto dettato da specifiche prescrizioni tecniche, nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di urbanistica e di edilizia nazionale e locale.

Il **PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO** dovrà essere sviluppato mediante una relazione per un numero complessivo non superiore a 30 facciate (formato standard: foglio A4; ogni facciata non potrà superare 40 righe, carattere: Calibri, Arial o Times New Roman - dimensione 12). Qualora la documentazione venga suddivisa in più elaborati, si chiede, parimenti, di non superare le dimensioni complessive di cui sopra. La Commissione giudicatrice non valuterà le pagine eccedenti il numero sopra indicato.

AVVERTENZE Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e tutte le proposte migliorative sono realizzabili previo consenso, in forma di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, da parte dell'Amministrazione comunale. L'affidamento dei lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, sarà soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo Decreto e alla normativa sopravvenuta vigente al momento dell'affidamento dei ridetti lavori.

3. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare l'Offerta economica generata dal Sistema.

L'Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre il ribasso percentuale il costo della propria manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;".

Il canone annuo minimo posto a base di gara è pari a euro 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre IVA e rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Esso è commisurato e condizionato alla circostanza che la squadra

cittadina di calcio di più alto rango nei campionati professionistici organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalle relative leghe sia iscritta al campionato di Serie C o in quelli inferiori.

Per l'aggiudicatario: Fatto salvo il canone offerto e determinato in sede di gara, soggetto alla rivalutazione secondo i codici ISTAT, In caso di successiva e/o eventuale iscrizione della suddetta squadra: in Serie B il canone annuo dovuto è stabilito nella misura fissa e predeterminata di euro 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA e rivalutazione secondo gli indici ISTAT, in Serie A il canone annuo dovuto è stabilito nella misura fissa e predeterminata di euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre IVA e rivalutazione secondo gli indici ISTAT.

L'offerta economica dovrà contenere:

- in cifre e lettere l'aumento offerto sul canone annuo posto a base di gara pari a € 70.000,00 (euro settantamila/00), da corrispondere al Comune di Catania.
- l'indicazione in cifre dell'importo relativo ai propri costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due). Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà, in automatico al troncamento alla seconda cifra decimale.

Saranno escluse le proposte contenenti un'offerta economica pari e/o inferiori rispetto al canone annuo posto a base di gara. La mancata separazione dell'offerta economica da quella tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

A corredo della offerta economica il concorrente dovrà produrre il Piano economico-finanziario relativo all'intera durata della concessione, redatto in ragione della propria offerta. Si precisa che la valutazione del piano economico-finanziario da parte della Commissione giudicatrice è volta a verificare l'attendibilità e la serietà della proposta del concorrente e la sua concreta fattibilità. Tale valutazione discrezionale da parte della Commissione giudicatrice non dà luogo all'attribuzione di punteggio ma rileva ai fini dell'ammissibilità delle offerte, sicché saranno escluse le offerte il cui piano economico-finanziario risulti gravemente carente e impreciso, pertanto inattendibile e inaffidabile per l'Amministrazione concedente.

ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

1. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione.
2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché soddisfi tutte le condizioni di cui all'art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare la concessione, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria.
4. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all'offerta dovranno essere presentati in lingua italiana o accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare.
6. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché di perfetta conoscenza del

presente disciplinare e dei suoi allegati.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di gara e gli eventuali atti successivi, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, da valutare alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia di costruzione ed ammodernamento di impianti sportivi.

Art. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA GARA

1. La gara viene espletata mediante procedura ad evidenza pubblica tramite pubblicazione di avviso ai sensi della normativa vigente (GUE_GURS e quotidiani), sul sito internet del Comune di Catania al link: <https://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/> e sulla piattaforma telematica al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunedicatania
2. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Dirigente del Servizio "Attuazione con fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana e transizione green – Sport" nomina apposita Commissione giudicatrice secondo la disciplina di legge vigente.
3. La Commissione sarà composta da tre membri ed è prevista la presenza di un segretario verbalizzante.
4. La Commissione di gara si riunirà, in seduta pubblica, mediante collegamento sulla piattaforma di e-procurement, nel giorno e all'orario fissato dal Presidente di gara, presso la sede della Direzione "Politiche Comunitarie Fondi Strutturali Politiche Energetiche – Sport", sita in Piazza Stesicoro, 29 - Catania. La data di apertura in seduta pubblica verrà comunicata via pec ai partecipanti, tramite la piattaforma telematica.
5. La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica e in modalità telematica, procederà:
 - a) alla verifica del rispetto dei termini per l'invio della istanza di partecipazione da parte dei concorrenti;
 - b) al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, provvedendo, se del caso, a richiedere le necessarie integrazioni formali, secondo i principi di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) ad escludere dalla gara gli eventuali concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione previste dal bando o dalle altre disposizioni di legge vigenti o che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione avanzate dalla Commissione;
 - d) all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica, e in seduta riservata a valutare la puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e assegnare i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati;
 - e) alla lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. La data e l'ora della seduta saranno comunicate via pec ai concorrenti ammessi, tramite piattaforma telematica;
 - f) all'apertura, in seduta pubblica, delle buste telematiche contenenti l'offerta economica, valutandole nel merito;
 - g) alla lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle offerte e alla formulazione della proposta di graduatoria dei concorrenti. La data e l'ora della seduta saranno comunicate via pec ai concorrenti ammessi, tramite piattaforma telematica.
6. L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.
7. È facoltà della Amministrazione non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.
8. La proposta di aggiudicazione è trasmessa dalla Commissione giudicatrice al Responsabile del Procedimento per le successive verifiche ed adempimenti.

Art. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE

1. La concessione viene aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi agli elementi di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e quantitativa.
3. L'aggiudicatario, tra i concorrenti partecipanti, è quello con il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti dalla Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione sotto descritti. I punteggi sono arrotondati alla prima cifra decimale.
4. Il punteggio, relativo agli elementi di valutazione di cui all'art. 10, è così ripartito:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
OFFERTA TECNICA	1. Piano delle attività di conduzione, custodia e manutenzione del complesso polisportivo Max punti 40 2. Profili organizzativi e composizione del concorrente Max punti 8 3. Piano di programmazione sportiva Max punti 12 4. Proposte migliorative del complesso polisportivo Max punti 20	MAX 80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA		MAX 20 PUNTI

5. **L'Offerta Tecnica** è soggetta ad un punteggio **fino a 80 punti**, risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti a ciascuno dei seguenti elementi (anche detti "criteri" e "sotto-criteri") di valutazione:

1) Piano delle attività di conduzione, custodia e manutenzione del complesso polisportivo: punti 40.

1.a) L'offerta è valutata con riguardo alle modalità organizzative dei servizi di gestione e conduzione del complesso polisportivo. In particolare saranno considerati: il grado di accuratezza, i dettagli tecnico-operativi e la completezza e sostenibilità del Piano delle attività di gestione e conduzione. L'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici. **Punti 10.**

1.b) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alle modalità di esecuzione delle attività di pulizia e custodia dei beni concessi e alle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati durante l'intero periodo della concessione. In particolare saranno considerati: le tempistiche degli interventi proposti; i dettagli tecnico-operativi delle attrezzature e delle modalità impiegate per le attività di pulizia e custodia; la rilevanza, la completezza e la sostenibilità economica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte. **Punti 20.**

1.c) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alle modalità organizzative finalizzate all'adozione di pronte misure di presidio e sicurezza in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. In particolare saranno considerati: la capacità di individuazione delle possibili situazioni di pericolo e l'efficacia delle soluzioni proposte al fine di garantire il minore rischio per i fruitori del complesso polisportivo. **Punti 10.**

2) Profili organizzativi e composizione del concorrente: punti 8.

L'offerta è valutata con riguardo alla descrizione della struttura organizzativa e operativa del concorrente e del personale che il concorrente intende impiegare per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

In particolare saranno considerati: i curricula di coloro che sono inseriti nell'organigramma della associazione/società/ente concessionario; il numero, le qualifiche professionali, le mansioni e le fasce orarie di presenza del personale indicato nel piano di programmazione sportiva; gli eventuali programmi di formazione e/o aggiornamento da realizzare.

3) Piano di programmazione sportiva: punti 12.

3.a) L'offerta è valutata con riguardo alla descrizione delle attività sportive e di quelle non sportive complementari alle prime (sociali, didattiche, ricreative, culturali e del tempo libero) che il concorrente intende promuovere all'interno del complesso polisportivo. In particolare saranno considerati: individuazione delle attività sportive e non sportive proposte; attenzione al tema delle disabilità e della pratica della attività sportiva di soggetti svantaggiati; attività specifiche per la comunità all'interno della quale insiste l'impianto sportivo; categorie di utenti cui è aperta la fruizione dell'impianto. **Punti 6.**

3.b) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alla descrizione del calendario di sviluppo annuale delle attività programmate; dalla previsione delle tariffe che saranno applicate ai terzi e dalle modalità con cui le tariffe saranno comunicate e condivise con l'Amministrazione comunale onde garantire la destinazione pubblicitaria dei beni concessi. In particolare saranno considerati: piano di utilizzo settimanale per gli allenamenti (articolazione mattutina, pomeridiana e serale) e per lo svolgimento di campionati (di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, promozionale); il livello di specificazione dei giorni e degli orari proposti per le attività promosse indicando il numero di ore messe a disposizione di società e singoli cittadini e quelle riservate al soggetto che gestisce l'impianto; le articolazioni delle tariffe previste dal concessionario; le agevolazioni previste per determinate categorie di utenti. **Punti 6.**

4) Proposte migliorative del complesso polisportivo: punti 20

4.a) L'offerta è valutata con riguardo alla descrizione della fornitura delle attrezzature e/o degli arredi ulteriori a quelli già installati e in dotazione alle aree concesse oppure sostitutivi di quelli esistenti ma vetusti, in quanto siano necessari per il buon svolgimento del servizio programmato e senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione al termine della concessione. In particolare saranno considerati: i dettagli tecnico-qualitativi delle attrezzature e degli arredi, il loro numero e il plausibile valore economico complessivo degli stessi. **Punti 5.**

4.b) L'offerta è valutata, altresì, con riguardo alle proposte migliorative del complesso polisportivo dal punto di vista tecnico-qualitativo delle strutture e degli impianti esistenti, tra esse è compresa la facoltà del concessionario di effettuare la trasformazione urbanistica di parte delle aree libere di pertinenza dell'impianto sportivo per svolgere attività complementari coerenti a quelle principali oggetto del Programma di gestione e conduzione e da realizzare nel rispetto delle ordinarie procedure di legge. **Punti 15.**

6. La valutazione delle Offerte Tecniche sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale, da parte di ciascun Commissario di gara, di un coefficiente variabile tra zero e uno, secondo i giudizi di valutazione riportati nella tabella seguente, relativamente a ciascuno dei criteri e sotto-criteri sopra elencati. Il valore medio di tali coefficienti sarà moltiplicato poi per il punteggio massimo attribuibile al criterio o al sotto-criterio.

Valore del coefficiente	Giudizio di valutazione
0,000 – 0,199	Elemento non adeguato
0,200 – 0,399	Elemento poco adeguato
0,400 – 0,599	Elemento soddisfacente
0,600 – 0,799	Elemento più che soddisfacente
0,800 – 1,000	Elemento assai soddisfacente

7. Dopo aver assegnato ai sopra elencati criteri e sotto-criteri i relativi punteggi come sopra descritti se

nessun concorrente avrà ottenuto il punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica (pari a 80 punti), al fine di preservare l'equilibrio tra l'Offerta Tecnica e quella Economica la Commissione giudicatrice provvederà ad una "riparametrazione". In pratica, la Commissione assegnerà al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

8. **L'Offerta Economica** è soggetta ad un punteggio (POE_i) **fino a 20 punti**, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$POE_i = P_{max} * (C_i - C_{base}) / (C_{max} - C_{base})$$

dove:

- P_{max} è il punteggio massimo attribuibile (20 punti).
- C base corrisponde al canone annuo posto a base d'asta (equivalente a euro 70.000).
- C_i è l'importo del contributo annuo presentato dal concorrente in esame.
- C_{max} è l'importo del contributo annuo più alto tra quelli presentati nelle offerte economiche.

9. È facoltà dell'Amministrazione comunale, in sede di esecuzione del contratto con il concessionario aggiudicatario, concordare una riduzione del canone o la non corresponsione del canone a fronte delle migliorie da realizzare autorizzate dalla medesima Amministrazione.

10. In caso di parità di punteggio complessivo, l'affidamento della concessione sarà pronunziato a favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato relativamente alla somma dei punteggi attribuiti al Programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo e al progetto sociale presentato.

11. La Commissione giudicatrice ha la facoltà, in presenza di una sola offerta valida, di formulare la proposta di aggiudicazione senza assegnare i punteggi sopra indicati.

Art. 14 - CONTRATTO

1. Il verbale di gara non costituisce contratto. L'esito della gara ha carattere di proposta di aggiudicazione e formerà oggetto di aggiudicazione mediante apposito Provvedimento Dirigenziale di approvazione del verbale di gara. L'esito della gara e la stipula del Contratto sono in ogni caso condizionati alle risultanze delle eventuali verifiche promosse ed effettuate dall'Amministrazione comunale. L'esito sarà comunicato a tutti i concorrenti.

2. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con facoltà dell'Amministrazione comunale di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

3. Le offerte Tecnica ed Economica dell'aggiudicatario sono irrevocabili sino alla stipula della Contratto che avverrà dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo che l'aggiudicatario avrà presentato la documentazione richiestagli ai fini della stipula.

4. All'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare obbligatoriamente la seguente documentazione:

- il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei rapporti con il Comune di Catania;
- le polizze assicurative di cui allo schema di contratto;
- la cauzione definitiva di cui allo schema di contratto;
- gli altri documenti richiesti per la stipula del contratto.

5. Tutte le spese contrattuali e conseguenti, quali diritti di segreteria, imposte di bollo e di registrazione, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs.

n. 50/2016, una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore della concessione indicato nel presente disciplinare al netto dell'IVA. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Amministrazione concedente nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

3. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle suddette riduzioni, il concorrente dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

4. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore della concessione indicato nel presente disciplinare al netto dell'IVA. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

5. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

6. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento in assenza di controversia.

7. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che la stessa sia stata già stipulata prima della presentazione dell'offerta.

8. Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 16 – DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che tutta la documentazione di gara è accessibile in modo gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale dell'Ente comunale: www.comune.catania.it - sezione "Bandi di gara e contratti". L'intera documentazione di gara è altresì disponibile sulla piattaforma telematica "Net4market" al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunedicatania

2. Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato "Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "E-procurement - Proc. d'acquisto", richiamando il bando di che trattasi.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate in forma anonima, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro le ore **12:00:00 di giorno 10/07/2023**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

IMPORTANTE: la Stazione Appaltante potrebbe utilizzare l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. La validità

dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

3. Tutta la documentazione è in ogni caso disponibile e visionabile presso il Servizio "Attuazione con fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana e transizione green – Sport", sito allo Stadio Massimino di Piazza Spedini, a Catania, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

4. Ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun concorrente. Il Comune di Catania declina ogni responsabilità per la mancata ricezione da parte dei concorrenti di qualsivoglia comunicazione riguardante la procedura di gara, ove ciò sia dovuto all'assenza o all'errata indicazione della/delle PEC.

Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Concetta Sirna, P.O. "Gestione Impianti in uso, impianti in convenzione e grandi eventi sportivi" presso il Comune di Catania: tel. 095 7425702 – e-mail: concetta.sirna@comune.catania.it.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura sono deferite al TAR Sicilia, sezione di Catania, rimanendo esclusa ogni altra competenza, compresa quella arbitrale.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente bando. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catania, Piazza Duomo 1, 95100 Catania, Tel. 095/7421111 (centralino) PEC: comune.catania@pec.it.

IL DIRIGENTE

f.to Dott. Paolo Giuseppe Di Caro